

## RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

### Consorzio Canavesano Ambiente

#### Teknoservice

##### Indice della relazione

<b>1</b>	<b>Premessa .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Descrizione dei servizi forniti (G) .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G).....</b>	<b>3</b>
3.1	Dati tecnici e patrimoniali .....	3
3.1.1	Dati sul territorio gestito e sull'affidamento .....	3
3.1.2	Dati tecnici e di qualità .....	3
3.2	Dati per la determinazione delle entrate di riferimento.....	4
3.3	Costi di competenza del Comune.....	4
3.3.1	Dati di conto economico e Dati patrimoniali.....	4
3.3.2	Componenti di costo previsionali .....	5
3.3.3	Investimenti .....	5
3.3.4	Dati relativi ai costi di capitale.....	5
<b>4</b>	<b>Attività di validazione .....</b>	<b>5</b>
4.1	Attività di validazione svolta .....	5
4.2	Rettifiche di validazione .....	6
<b>5</b>	<b>Valutazioni dell'ente territorialmente competente.....</b>	<b>6</b>
5.1	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie .....	6
5.1.1	Coefficiente di recupero di produttività.....	7
5.1.2	Coefficienti <b>QLa</b> (variazioni delle caratteristiche del servizio) e <b>PGa</b> (variazioni di perimetro gestionale) .....	8
5.1.3	Coefficiente <b>C116a</b> .....	8
5.1.4	Conclusioni sul limite alla crescita .....	8
5.2	Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità .....	10
5.2.1	Componente previsionale <b>CO116</b> .....	10
5.2.2	Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani: individuazione dello schema regolatorio qualità .....	10
5.2.3	Componente previsionale <b>CQ</b> .....	11
5.2.4	Componente previsionale <b>COI</b> .....	11
5.3	Ammortamenti delle immobilizzazioni .....	11

5.4	Valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i> .....	11
5.4.1	Determinazione del fattore <i>b</i> .....	11
5.4.2	Determinazione del fattore $\omega$ .....	12
5.5	Conguagli.....	12
5.6	Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario.....	12
5.7	Rinuncia ai riconoscimenti di alcune componenti di costo .....	13
5.8	Rimodulazione dei conguagli .....	13
5.9	Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale.....	13
5.10	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	13
5.11	Ulteriori detrazioni .....	14
<b>6</b>	<b>Allegati .....</b>	<b>15</b>

## 1 Premessa

La presente relazione viene predisposta, secondo lo schema tipo della relazione di accompagnamento fornito dall'Allegato 2 della Determinazione del 4 novembre 2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 2/DRIF/2021 (Allegato 2 - "Schema tipo della Relazione di Accompagnamento"), al fine di consentire a **Consorzio Canavesano Ambiente**, in qualità di Ente Territorialmente Competente (ETC), di verificare la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario (di seguito: PEF) illustrando sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica richiesta da ARERA e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.

Di conseguenza, alla presente relazione vengono allegati:

- il PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della Determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021, comprensivo dei dati forniti dal Gestore, integrato con i dati dei Comuni e completato nelle parti di competenza dall'Ente scrivente;
- la dichiarazione di veridicità, predisposta sulla base dello schema tipo di cui all'Allegato 3 della Determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del Gestore, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte.

## 2 Descrizione dei servizi forniti (G)

Con riferimento alla descrizione dei servizi forniti dal Gestore e alle modalità di predisposizione del PEF *Grezzo* 2022-2025 si rimanda alla Relazione di Accompagnamento redatta dal Gestore Teknoservice allegata alla presente relazione.

## 3 Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G)

Con riferimento ai dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario e a tutte le informazioni richieste dal paragrafo 3 dello schema tipo della Relazione di Accompagnamento fornito dall'Allegato 2 della Determinazione 4 novembre 2021, n.2/DRIF/2021 di ARERA si rimanda alla Relazione di Accompagnamento redatta dal Gestore Teknoservice e al PEF 2022-2025 compilato dal Gestore stesso per quanto di sua competenza allegati alla presente relazione.

Nella presente sezione, così come previsto dallo schema tipo della Relazione di Accompagnamento fornito dall'Allegato 2 della Determinazione 4 novembre 2021, n.2/DRIF/2021, vengono commentati i dati inseriti nelle diverse sezioni della modulistica *excel* di raccolta dati allegata alla presente relazione.

### 3.1 Dati tecnici e patrimoniali

#### 3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

Nelle successive tabelle vengono riportate, con riferimento a ciascuna annualità del periodo 2022 -2025, le variazioni attese di perimetro gestionale (PG) in relazione ai servizi forniti da Teknoservice.

Per l'anno 2022, 2023, 2024 e 2025 non vi sono variazioni attese di perimetro gestionale (PG) in relazione ai servizi forniti da Teknoservice.

#### 3.1.2 Dati tecnici e di qualità

Nelle successive tabelle vengono riportate, con riferimento a ciascuna annualità del periodo 2022 -2025:

- le variazioni attese delle caratteristiche del servizio con riferimento alle attività da porre in essere per l'adeguamento ai nuovi standard di qualità introdotti dall'Autorità, nonché alle modalità e alle caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU e/o dei singoli servizi che lo compongono al fine del miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti (QL);
- gli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, riconducibili alle novità introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche, nonché di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico (C116).

Per l'anno 2022, 2023, 2024 e 2025 non sono state previste variazioni attese delle caratteristiche del servizio con riferimento alle attività da attuare per l'adeguamento ai nuovi standard di qualità introdotti dall'Autorità, nonché alle modalità e alle caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU e/o dei singoli servizi che lo compongono al fine del miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti.

Per l'anno 2022, 2023, 2024 e 2025 non sono stati previsti scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, riconducibili alle novità introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche, nonché di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.

I dettagli circa le caratteristiche del servizio svolto da Teknoservice nel periodo 2022 -2025 con riferimento alle attività da porre in essere per l'adeguamento ai nuovi standard di qualità introdotti dall'Autorità, nonché alle modalità e alle caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU e/o dei singoli servizi che lo compongono al fine del miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti vengono forniti nei documenti allegati dal Gestore.

### **3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento**

Alla presente relazione viene allegato il PEF redatto secondo la Relazione di Accompagnamento del Gestore e il modello fornito dall'Allegato 1 della Determinazione del 4 novembre 2021, n.2/DRIF/2021, il quale sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti ai fini della determinazione delle entrate tariffarie relative alle annualità 2022 – 2025, per quanto di competenza di Teknoservice.

Tali dati, come illustrato nei successivi paragrafi, sono inputati da Teknoservice sulla base di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del MTR-2.

### **3.3 Costi di competenza del Comune**

I costi consuntivi afferenti al ciclo integrato dei rifiuti urbani, sostenuti dal Comune e rappresentati nel bilancio 2020 e nel preconsuntivo 2021, concorrono attivamente alla determinazione delle entrate tariffarie per l'annualità di riferimento come esposto dall'Allegato 1 della Determinazione del 4 novembre 2021, n.2/DRIF/2021, e allegato alla presente relazione.

Al fine di derivare i costi da ricomprendere a riconoscimento tariffario, il Comune:

- ha identificato i soli costi effettivamente sostenuti per l'attività del servizio rifiuti;
- ha determinato la quota relativa al servizio rifiuti, nel caso di costi comuni a più servizi, mediante l'identificazione di appositi criteri oggettivi e verificabili;
- ha considerato esclusivamente le attività rientranti nel perimetro del servizio definito dall'art. 1.2 del MTR.

#### **3.3.1 Dati di conto economico e Dati patrimoniali**

I dati di natura economica e patrimoniale sono stati ricavati dalla contabilità economica patrimoniale:

- I costi e ricavi dai conti economici 2020 e 2021 (preconsuntivo),
- I dati di natura patrimoniale dai conti del patrimonio 2020 e 2021 (preconsuntivo).

Per isolare e attribuire i costi afferenti al ciclo integrato dei RU, suddiviso per componenti tariffarie così come previsto dal MTR-2, il Comune ha proceduto ad un'analisi puntuale delle scritture contabili riconducendo univocamente e

direttamente le poste economiche alle attività soggette alla regolazione dell'Autorità e di conseguenza alle specifiche componenti tariffarie. La restante parte dei costi operativi e dei costi di capitale comuni è stata imputata alle attività tramite l'utilizzo di criteri e/o driver di ripartizione.

### **3.3.2 Componenti di costo previsionali**

Per l'anno 2022, 2023, 2024 e 2025 non sono previsti scostamenti rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, riconducibili alle novità introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche, nonché di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.

Per l'anno 2022, 2023, 2024 e 2025 non sono previste variazioni per l'adeguamento ai nuovi standard di qualità che verranno introdotti dall'Autorità, nonché delle modalità e delle caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU e/o dei singoli servizi che lo compongono, unitamente al miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti.

Per l'anno 2022, 2023, 2024 e 2025 non è richiesto il riconoscimento degli oneri aggiuntivi relativi al conseguimento di target connessi a modifiche del perimetro gestionale o a miglioramenti della qualità del servizio oltre gli standard minimi definiti da ARERA.

### **3.3.3 Investimenti**

Il Comune, per quanto di propria competenza e con riferimento al periodo 2022-2025, non evidenzia investimenti.

### **3.3.4 Dati relativi ai costi di capitale**

Il valore degli incrementi patrimoniali è stato desunto dalle fonti contabili obbligatorie, ed in particolare dei libri cespiti, dei soggetti proprietari delle infrastrutture - Comune incluso - considerando i costi storici al netto di eventuali rivalutazioni operate e attribuendoli alle categorie cespitali previste dal MTR-2.

Sempre dalle fonti contabili obbligatorie di ciascun soggetto proprietario sono stati desunti i valori dei contributi a fondo perduto incassati per la realizzazione delle infrastrutture stesse.

Infine, i valori della componente a copertura degli accantonamenti considerati per il calcolo delle entrate tariffarie di competenza dell'anno 2022 e 2023 sono stati desunti rispettivamente dal bilancio 2020 e dal bilancio preconsuntivo 2021 del Comune in coerenza con le disposizioni del comma 7.2 del MTR-2.

Nello specifico, per la valorizzazione della componente a copertura degli accantonamenti per crediti, si è considerato come valore di riferimento l'accantonamento annuo del fondo crediti di dubbia esigibilità secondo le previsioni di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 118/11 (fino ad un massimo dell'80%).

## **4 Attività di validazione**

### **4.1 Attività di validazione svolta**

Alla luce dei documenti prodotti dal Gestore e la raccolta dati inviata dal Comune, l'Ente scrivente, in qualità di Ente Territorialmente Competente, ha svolto una approfondita analisi di validazione e verifica degli stessi, andando ad esaminare nel dettaglio i prospetti comunicati e le evidenze sottostanti.

Nel dettaglio, l'ETC ha verificato:

- La provenienza da fonti contabili obbligatorie dei dati prodotti dal Gestore avvalendosi di documenti aziendali certificati quali il bilancio di esercizio 2020, la nota integrativa ed il libro cespiti al 31/12/2020;
- La coerenza e la quadratura dei dati prodotti rispetto alle sopracitate fonti contabili obbligatorie per mezzo di prospetti riepilogativi forniti dal Gestore stesso;

- La coerenza dei dati inviati dal Comune rispetto alle fonti contabili obbligatorie 2020 e alle fonti previsionali 2021;
- La rigorosa applicazione da parte del Gestore e del Comune del metodo identificato dal MTR-2 per l'individuazione dei costi ammessi a riconoscimento tariffario secondo quanto previsto dall'art. 7 dello stesso;
- La corretta esclusione a riconoscimento tariffario delle attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti così come indicato dall'art. 1.1 del MTR-2;
- La corretta individuazione ed esclusione a riconoscimento tariffario delle voci di costo operativo riferite alle attività afferenti al ciclo integrato dei rifiuti denominate poste rettificative e identificate dall'art. 1.1 del MTR;
- I *driver* di allocazione delle poste comuni a più attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal Gestore;
- I costi sostenuti dal Gestore per campagne ambientali e misure di prevenzione;
- Il dettaglio di quanto inserito nella componente  $CO_{AL}$ ;
- I ricavi provenienti dalla vendita di materiali e/o energia e i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti di sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore;
- Eventuali altri ricavi riconducibili nella componente tariffaria AR così come individuato dall'art. 2.2 ottavo punto del MTR-2, ovvero “[...] *le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell'ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato [...]*”;
- I dati relativi ai costi di capitale comunicati dal Gestore avvalendosi dei prospetti di riconciliazione con il libro cespiti e con il piano degli investimenti ponendo particolare attenzione agli eventuali contributi a fondo perduto percepiti dallo stesso;
- Il valore delle immobilizzazioni in corso e la corretta esclusione di quelle non movimentate negli ultimi quattro anni;
- I costi d'uso del capitale riferiti a beni di proprietà di soggetti terzi utilizzati dal Gestore a fronte del pagamento di un corrispettivo, verificando che gli stessi siano stati considerati nel limite del corrispettivo stesso;
- I *driver* di allocazione di cespiti comuni a più attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal Gestore;
- Il corretto trattamento dei beni in *leasing* secondo quanto previsto dal MTR-2.

#### 4.2 Rettifiche di validazione

Alla luce delle integrazioni e delle rimodulazioni eseguite dal Gestore (processo partecipato), sulla base delle verifiche effettuate, l'Ente scrivente (ECT) non ravvede la necessità di apportare rettifiche di validazione.

## 5 Valutazioni dell'ente territorialmente competente

### 5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Come previsto dall'art. 4.1 del MTR-2 il rapporto tra le tariffe di riferimento e quelle dell'anno precedente deve rispettare il limite alla variazione annuale indentificato in  $(1 + \rho_a)$ .

Il parametro  $\rho_a$  è determinato sulla base della seguente formula:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

dove:

- $rpi_a$  è il tasso di inflazione programmata, pari al 1,7%;
- $X_a$  è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
- $QL_a$  è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore massimo pari a 4%, nei limiti della tabella di cui al comma 4.3 del MTR-2;

- $PG_a$  è il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore massimo pari a 3%, nei limiti della tabella di cui al 4.3 del MTR-2.

I valori delle entrate tariffarie del secondo periodo regolatorio sono rappresentati nel PEF allegato, così come l'importo delle entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite alla crescita.

Nei paragrafi che seguono sono riportate le considerazioni in merito alla determinazione dei singoli coefficienti che compongono il parametro  $\rho_a$ .

### 5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

L'ETC, in conformità all'art. 5 del MTR-2, tenendo conto:

- del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il *Benchmark* di riferimento, come rappresentato nel PEF allegato,
- dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ( $\gamma_{1,a}$ ) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ( $\gamma_{2,a}$ ) rispetto agli obiettivi,

ha determinato il valore del coefficiente di recupero di produttività nella misura indicata nel PEF allegato.

Tabella 1 Valorizzazione del coefficiente di recupero della produttività

Coefficiente	Descrizione	PEF 2022	PEF 2023	PEF 2024	PEF 2025
$X_a$	Coefficiente di recupero della produttività	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

In particolare, con riferimento agli indicatori di qualità ambientale della gestione, si precisa che l'art. 5.1 b) del MTR-2 definisce:

- $\gamma_{1,a}$ , parametro che esprime il rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari;
- $\gamma_{2,a}$ , parametro che rappresenta il livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero.

I coefficienti  $\gamma_{1,a}$  e  $\gamma_{2,a}$ , come previsto dall'art.3.1 del MTR-2, possono assumere i seguenti valori, in relazione al giudizio soddisfacente o insoddisfacente che l'Ente può attribuire:

Tabella 2 intervalli di valorizzazione dei coefficienti di qualità ambientale

Coefficiente	Descrizione	Giudizio SODDISFACENTE	Giudizio INSODDISFACENTE
$\gamma_{1,a}$	Valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata	[-0,2 ; 0]	[-0,4 ; -0,2]
$\gamma_{2,a}$	Valutazione rispetto all' efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo	[-0,15 ; 0]	[-0,3 ; -0,15]

Alla luce degli obiettivi percentuali di raccolta differenziata, di efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo e di soddisfazione degli utenti del servizio, l'Ente scrivente ha valorizzato i coefficienti di gradualità così come rappresentato nel PEF allegato.

Tabella 3 Valorizzazione dei coefficienti di qualità ambientale

Coefficiente	Descrizione	PEF 2022	PEF 2023	PEF 2024	PEF 2025
$\gamma_{1,a}$	Valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
$\gamma_{2,a}$	Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

Le valutazioni compiute in ordine al giudizio espresso sul livello di qualità ambientale risultano non complesso entrambe soddisfacenti rispetto agli obiettivi prefissati.

### 5.1.2 Coefficienti $QL_a$ (variazioni delle caratteristiche del servizio) e $PG_a$ (variazioni di perimetro gestionale)

Non essendo previste variazioni attese delle caratteristiche del servizio intese come variazioni delle modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU e/o dei singoli servizi che lo compongono, unitamente al miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti, il valore del coefficiente  $QL_a$  concorrente al calcolo del  $\rho_a$  assume il valore di 0%.

Non essendo previste variazioni attese di perimetro costituite dalla variazione delle attività effettuate dal Gestore, il valore del coefficiente  $PG_a$  concorrente al calcolo del  $\rho_a$  assume il valore di 0%.

### 5.1.3 Coefficiente $C116_a$

Come previsto dall'art. 4.4 del MTR-2, ai fini della determinazione del parametro  $\rho_a$ , l'Ente territorialmente competente può valorizzare il coefficiente  $C116_a$  che tiene conto della necessità di copertura delle componenti  $CO_{116,TV,a}^{exp}$  e  $CO_{116,TF,a}^{exp}$ , di natura previsionale, connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20.

Tale coefficiente è valorizzabile nell'intervallo di valori compreso fra 0% e 3%, con il limite complessivo sul valore del coefficiente  $\rho_a$  precisato nell'art. 4.4 del MTR-2.

Nella redazione del PEF 2022 – 2025 l'Ente ha deciso di valorizzare a zero il coefficiente  $C116_a$ .

### 5.1.4 Conclusioni sul limite alla crescita

Alla luce delle considerazioni sopraesposte, l'Ente ha valorizzato il parametro  $\rho_a$  come rappresentato nella seguente tabella:

Tabella 4 Dettaglio dei coefficienti utilizzati per la determinazione del limite alla crescita

Coefficiente	Descrizione	PEF 2022	PEF 2023	PEF 2024	PEF 2025
$rp_a$	Tasso di inflazione programmata	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%
$X_a$	Coefficiente di recupero della produttività	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
$QL_a$	Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti	0%	0%	0%	0%
$PG_a$	Coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi	0%	0%	0%	0%
$C116_a$	Coefficiente per gli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20	0%	0%	0%	0%
$\rho_a$	Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe	<b>1,6%</b>	<b>1,6%</b>	<b>1,6%</b>	<b>1,6%</b>

Nel caso in cui le tariffe calcolate secondo il MTR-2 per l'anno 2022, 2023, 2024 e 2025, così come rappresentate nel PEF allegato dello specifico Comune, ammontano ad un importo superiore rispetto all'importo massimo sopra determinato si è provveduto alla rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo, sia da parte del Gestore che da parte del Comune, così come dettagliato nel successivo paragrafo 5.7.

Tabella 5 Comuni che applicano la rinuncia al riconoscimento dei costi in tariffa

<b>TARIFFA 2022</b>	<b>TARIFFA 2023</b>	<b>TARIFFA 2024</b>	<b>TARIFFA 2025</b>
<b>COMUNI che <u>non rispettano il limite</u> (rinuncia costi)</b>	<b>COMUNI che <u>non rispettano il limite</u> (rinuncia costi)</b>	<b>COMUNI che <u>non rispettano il limite</u> (rinuncia costi)</b>	<b>COMUNI che <u>non rispettano il limite</u> (rinuncia costi)</b>
BORGIALLO	BORGIALLO	BORGIALLO	BUSANO
BROSSO	BUSANO	BUSANO	CANISCHIO
BUSANO	CANISCHIO	CANISCHIO	CASTELLAMONTE
CANISCHIO	CASTELLAMONTE	CASTELLAMONTE	CASTELNUOVO NIGRA
CASTELLAMONTE	CASTELNUOVO NIGRA	CASTELNUOVO NIGRA	CICONIO
CASTELNUOVO NIGRA	CHIESANUOVA	CHIESANUOVA	CINTANO
CHIESANUOVA	CICONIO	CICONIO	FAVRIA
CICONIO	CINTANO	CINTANO	FELETTO
CINTANO	CUORGNE'	FAVRIA	FORNO CANAVESE
COLLERETTO	FAVRIA	FELETTO	INGRIA
CASTELNUOVO	FELETTO	FORNO CANAVESE	ISSIGLIO
CUORGNE'	FORNO CANAVESE	INGRIA	LEVONE
FAVRIA	INGRIA	ISSIGLIO	LOCANA
FELETTO	ISSIGLIO	LEVONE	PERTUSIO
FORNO CANAVESE	LEVONE	LOCANA	PONT CANAVESE
INGRIA	LOCANA	OGLIANICO	PRASCORSANO
ISSIGLIO	LUSIGLIE'	PERTUSIO	RIBORDONE
LEVONE	OGLIANICO	PONT CANAVESE	RIVAROLO
LOCANA	PERTUSIO	PRASCORSANO	SALASSA
LUSIGLIE'	PONT CANAVESE	RIBORDONE	SAN COLOMBANO
OGLIANICO	PRASCORSANO	RIVAROLO	BELMONTE
PERTUSIO	PRATIGLIONE	RONCO CANAVESE	VALCHIUSA
PONT CANAVESE	RIBORDONE	SALASSA	VAL DI CHY
PRASCORSANO	RIVARA	SAN COLOMBANO	VALPRATO SOANA
PRATIGLIONE	RIVAROLO	BELMONTE	
RIBORDONE	RONCO CANAVESE	VALCHIUSA	
RIVARA	SALASSA	VAL DI CHY	
RIVAROLO	SAN COLOMBANO	VALPRATO SOANA	
RONCO CANAVESE	BELMONTE		
SALASSA	SPARONE		

TARIFFA 2022	TARIFFA 2023	TARIFFA 2024	TARIFFA 2025
<u>COMUNI che non rispettano il limite (rinuncia costi)</u>	<u>COMUNI che non rispettano il limite (rinuncia costi)</u>	<u>COMUNI che non rispettano il limite (rinuncia costi)</u>	<u>COMUNI che non rispettano il limite (rinuncia costi)</u>
SAN COLOMBANO BELMONTE SAN PONSO SPARONE TRAVERSELLA VALCHIUUSA VAL DI CHY VALPERGA VALPRATO SOANA VIDRACCO VISTRORIO	TRAVERSELLA VALCHIUUSA VAL DI CHY VALPRATO SOANA		

Per tutti gli altri comuni, le tariffe calcolate secondo il MTR-2 per l'anno 2022, 2023, 2024 e 2025 così come rappresentate nel PEF allegato dello specifico Comune, ammontano ad un importo inferiore rispetto all'importo massimo sopra determinato e pertanto il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie risulta rispettato.

## 5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

In conformità a quanto previsto dall'art. 9 del MTR-2, l'Ente, anche su proposta del Gestore, ha valorizzato le componenti di natura previsionale come di seguito specificato.

### 5.2.1 Componente previsionale CO116

Con riferimento a quanto evidenziato dal Gestore, l'Ente non ha previsto la valorizzazione delle componenti di costo di natura previsionale  $CO_{116,TV,a}^{exp}$  e  $CO_{116,TF,a}^{exp}$ .

### 5.2.2 Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani: individuazione dello schema regolatorio qualità

In ottemperanza all'art. 3 dell'Allegato A – Del. ARERA 15/2022/R/RIF “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”, l'Ente Territorialmente Competente, tenuto conto dell'attuale assesment della gestione del servizio integrato dei rifiuti e delle proposte di miglioramento della performance contrattuale e tecnica proposte dal Gestore nella documentazione allegata alla Relazione di accompagnamento al PEF, individua quale schema regolatorio di collocamento per il periodo 2022-2025 lo Schema I – Livello Qualitativo Minimo di cui è stato dato formale indirizzo al Gestore entro il termine del 31/03/2022.

		PREVISIONI DI OBBLIGHI E STRUMENTI DI CONTROLLO IN MATERIA DI QUALITÀ TECNICA (CONTINUITÀ, REGOLARITÀ, E SICUREZZA DEL SERVIZIO)	
		QUALITÀ TECNICA= NO	QUALITÀ TECNICA= SI
PREVISIONI DI OBBLIGHI IN MATERIA DI QUALITÀ CONTRATTUALE	QUALITÀ CONTRATTUALE = NO	SCHEMA I LIVELLO QUALITATIVO MINIMO	SCHEMA III LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO
	QUALITÀ CONTRATTUALE = SI	SCHEMA II LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO	SCHEMA IV LIVELLO QUALITATIVO AVANZATO

### 5.2.3 Componente previsionale *CQ*

Con riferimento a quanto evidenziato dal Gestore, l'Ente non ha previsto la valorizzazione delle componenti di costo di natura previsionale  $CQ_{TV,a}^{exp}$  e  $CQ_{TF,a}^{exp}$ .

### 5.2.4 Componente previsionale *COI*

Con riferimento a quanto evidenziato dal Gestore, l'Ente non ha previsto la valorizzazione delle componenti di costo di natura previsionale  $COI_{TV,a}^{exp}$  e  $COI_{TF,a}^{exp}$ .

### 5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

L'Ente ha esaminato le vite utili attribuite ai cespiti dal Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani verificando il rispetto:

- delle tabelle previste negli artt. 15.2 e 15.3 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili;
- del criterio indicato dall'art. 15.4 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili.

Non sono state utilizzate le deroghe previste dagli artt. 15.5 e 15.6 del MTR-2 che consentono l'adozione di vite utili inferiori o superiori rispetto a quelle regolatorie.

### 5.4 Valorizzazione dei fattori di *sharing*

L'Ente scrivente deve definire le modalità di individuazione dei fattori di *sharing* dei proventi in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia e dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore.

Di conseguenza, devono essere definiti i fattori:

- $b$ , fattore di *sharing* dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia ( $AR$ ), che può assumere un valore compreso nell'intervallo  $[0,3, 0,6]$ ;
- $b(1+\omega)$ , fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti ai sistemi collettivi di *compliance*, dove  $\omega$  è determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri di qualità ambientale  $\gamma_{1,a}$  e  $\gamma_{2,a}$  di cui al paragrafo 5.1.1;  $\omega$  può assumere un valore compreso nell'intervallo  $[0,1, 0,4]$ .

#### 5.4.1 Determinazione del fattore $b$

Il fattore di *sharing* dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia è stato valorizzato come rappresentato nel PEF allegato.

Tabella 6 Valorizzazione del coefficiente di *sharing*  $b$ 

Coefficiente	Descrizione	PEF 2022	PEF 2023	PEF 2024	PEF 2025
$b$	Gestore "Teknoservice" - Coefficiente di <i>sharing</i> della componente AR	0,50	0,50	0,50	0,50

La valorizzazione del fattore di *sharing* è stata effettuata considerando congiuntamente:

- l'esigenza di favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiale e/o energia derivante da rifiuti (AR) con specifico riferimento al contributo dell'output recuperato (materiali o energia) al raggiungimento dei target europei;
- la sostenibilità sociale delle tariffe applicate agli utenti.

#### 5.4.2 Determinazione del fattore $\omega$

La valorizzazione del coefficiente di *sharing*  $\omega$  è stata effettuata, come previsto dalla tabella di cui all'art. 3.1 del MTR-2, considerando congiuntamente gli indicatori di qualità ambientale del Gestore, per la valorizzazione dei quali si rinvia al paragrafo 5.1.1:

- $\gamma_{1,a}$ , che esprime il rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari;
- $\gamma_{2,a}$ , che rappresenta il livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero.

Il fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti ai sistemi collettivi di compliance è stato conseguentemente valorizzato, in base a quanto previsto dalla tabella di cui all'art. 3.2 del MTR-2, come esposto nel PEF allegato.

Tabella 7 Valorizzazione del coefficiente di *sharing*  $\omega$ 

Coefficiente	Descrizione	PEF 2022	PEF 2023	PEF 2024	PEF 2025
$\omega$	Gestore "Teknoservice" - Coefficiente di <i>sharing</i> della componente AR	0,1	0,1	0,1	0,1

#### 5.5 Conguagli

Le componenti di conguaglio  $RCtot_{TV,a}$ , relativa ai costi variabili riferiti alle annualità pregresse, e  $RCtot_{TF,a}$ , relativa ai costi fissi riferiti alle annualità pregresse, sono state determinate secondo quanto previsto rispettivamente dall'art. 18 e dall'art.19 del MTR-2, come esposto nel PEF allegato.

#### 5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

L'Ente scrivente ha verificato che il PEF allegato consenta il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati, secondo quanto disposto dall'art. 27.5 del MTR-2.

L'analisi della documentazione trasmessa dal Gestore non evidenzia elementi per cui debba ritenersi che il PEF allegato, con particolare riferimento delle entrate tariffarie riconoscibili, sia in contrasto con il criterio dell'equilibrio economico e finanziario della gestione.

### 5.7 Rinuncia ai riconoscimenti di alcune componenti di costo

Per i Comuni indicati in tabella 5, l'Ente scrivente, considerando che ai sensi dell'art 4.6 della deliberazione 363/2021/R/RIF: *"In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori..."*, intende avvalersi di tale facoltà applicando valori inferiori rispetto a quelli ottenuti in applicazione del MTR-2.

Nel PEF allegato sono valorizzate le componenti di costo ammissibili che non si intende coprire, parzialmente o integralmente, con le tariffe riconosciute. La rinuncia al loro riconoscimento appare in linea con gli obiettivi definiti, tra cui la sostenibilità sociale delle tariffe, e non contrasta con il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

Il principio utilizzato nella identificazione e nella determinazione dei costi, da escludere dal riconoscimento tariffario finalizzato alla sostenibilità delle tariffe, ha considerato la salvaguardia del riconoscimento dei costi Comunali (coerentemente con i vecchi PEF), il rispetto delle condizioni contrattuali tra Gestore e Comune e, ove possibile, la tutela dell'economicità stabilita dai contratti (riducendo il valore del Gestore).

Ad integrazione di quanto espresso precedentemente, sulla base dai rapporti contrattuali tra Gestore e Consorzio, nel caso di superamento del limite alla crescita annuale, l'ETC ha deciso di approvare le tariffe recependo il valore del limite.

Nel PEF, al fine di rispettare il limite alla crescita, l'ETC ha ritenuto opportuno, per maggior chiarezza espositiva, valorizzare nelle detrazioni di cui al comma 4.6 della deliberazione 363/2021/R/RIF il valore del *taglio* operato.

Tali detrazioni, che riducono i costi del PEF, sono state opportunamente suddivise tra Gestore e Comune in base ai costi sostenuti, agli accordi contrattuali e coerentemente con i dati inseriti nei precedenti PEF.

In particolare:

- Le detrazioni attribuite al Gestore sono state calcolate come differenza tra i costi risultanti dal PEF 2022-2025 e la previsione contrattuale (canoni 2022-2025 Gestore – Comune).
- Le detrazioni attribuite al Comune sono relative a costi che generalmente non venivano indicati nei precedenti PEF. In particolare, tali detrazioni hanno riguardato principalmente gli importi *eccessivi* del FCDE e altri costi non in linea con le precedenti determinazioni (CGG e CARC).

### 5.8 Rimodulazione dei conguagli

Ai fini della quantificazione delle componenti  $RC_{totTV,a}$  e  $RC_{totTF,a}$  descritte al paragrafo 5.5, l'Ente territorialmente competente può, con procedura partecipata dal Gestore, determinare l'entità del riconoscimento degli oneri efficienti ammissibili ai sensi di quanto disposto dalla metodologia tariffaria, ma non ancora recuperati, anche provvedendo alla rimodulazione dei conguagli fra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio, nonché eventualmente prevedendo le modalità per il recupero degli stessi anche successivamente al 2025, così come previsto dall'art.17.2 del MTR-2.

L'Ente scrivente non intende avvalersi della facoltà di rimodulazione dei conguagli prevista dall'art. 17.2 del MTR-2.

### 5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

L'Ente scrivente ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art.4.5 del MTR-2 che consente, nel caso in cui il totale delle entrate tariffarie di riferimento ecceda il limite alla relativa variazione annuale, di rimodulare detta differenza tra le diverse annualità del PEF pluriennale al fine di consentirne il riconoscimento nelle tariffe del quadriennio 2022-2025, comunque nel rispetto del limite di crescita definito nelle specifiche annualità.

L'Ente scrivente non intende avvalersi della facoltà di rimodulazione dei conguagli prevista dall'art. 17.2 del MTR-2.

### 5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Così come indicato al paragrafo 5.1.4 della presente relazione non risulta necessario il superamento del limite annuale alla crescita delle entrate tariffarie.

#### **5.11 Ulteriori detrazioni**

Si fornisce inoltre il dettaglio relativo alle eventuali entrate presenti nel Bilancio dell'Ente/Comune da sottrarre, in sede di articolazione tariffaria, dal totale dei costi del PEF di cui al comma 1.4 della Determinazione 2/DRIF/2021 e come rappresentate nel PEF allegato alla presente relazione.

## 6 Allegati

Allegato	Descrizione
Allegato 1	Piano economico finanziario (PEF 2022-2025) come da Allegato 1 della Determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021, compilato per le sole parti di competenza del Gestore
Allegato 2	Dichiarazione di veridicità del Gestore
Allegato 3	Dichiarazione di veridicità del Comune
Allegato 4	Documentazione fornita dal Gestore necessaria per l'elaborazione del PEF, in particolare: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allegato 1 (incompleto) – Dati Gestore</li> <li>- Relazione di Accompagnamento del Gestore (completa del dettaglio relativo al capitolo 2 e al capitolo 3)</li> </ul>
Allegato 5	Documentazione fornita dal Comune necessaria per l'elaborazione del PEF, in particolare: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allegato 1 (incompleto in versione bozza) – Raccolta dati Comune</li> <li>- Relazione esplicativa dei costi inseriti</li> </ul>